



**COMUNE DI BARI**

**Ordinanza**

2013/00689

2013/250/00136

**Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene**

**Data Adozione:** 31/07/2013

**Altri Settori:**

**Estensore:** Dott. Biol. Giovanni Battista Ventrella

**Sottoscrizione** Apposto

**Sindaco:**

**OGGETTO:** INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA  
"PROCESSIONARIA DEL PINO" NEL TERRITORIO COMUNALE.

<b>Responsabili procedimento</b>	<b>Data Visto</b>
<b>Sindaco</b>	<b>Data Sottoscrizione</b>
Michele Emiliano	APPOSTA IL 31/07/2013

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30 ottobre 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16.02.2008), è obbligatoria la lotta contro il lepidottero “Processionaria del pino” [*Thaumetopoea pityocampa (Denis et Schiffermüller)*], da parte dei detentori - siano essi Enti pubblici o soggetti privati - di piante quali tutte le specie di pino, in particolare: il Pino da pinoli o domestico (*Pinus pinea*), il Pino nero (*Pinus nigra*), il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), il Pino marittimo (*Pinus pinaster*), il Pino di Aleppo (*Pinus halepensis*), il Pino insigne (*Pinus insignis*); nonché di varie specie di aghifoglie, quali il cedro e le conifere in genere;
- in particolare, l’art.1 del precitato Decreto Ministeriale dispone la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro la “Processionaria del pino” poiché questo lepidottero oltre ad essere endemico in Italia, costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e soprattutto può costituire un rischio per la salute delle persone e/o degli animali a sangue caldo.

**TENUTO CONTO** che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e contenere la proliferazione di questi insetti.

**CONSTATATA** la presenza sul territorio comunale di nidi della “Processionaria del pino” e la continua diffusione dell’insetto in molte aree comunali.

**RITENUTO** necessario rafforzare quanto già stabilito dalla normativa ministeriale attraverso apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della “Processionaria del pino”, prioritariamente nei luoghi vicini a strutture sensibili quali scuole, aree giochi bambini, giardini pubblici, piazze *etc.*, ove il rischio igienico-sanitario può risultare prevalente rispetto a quello fitosanitario.

**CONSIDERATO** che la “Processionaria del pino”, oltre a defogliare interi esemplari arborei, può costituire un pericolo grave per l'uomo e per gli animali in quanto tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e/o gli animali che permangono o si soffermano in prossimità dell’area infestata in quanto i peli urticanti delle larve si disperdono nell’aria e risultano fortemente irritanti per cute, occhi, mucose, vie respiratorie.

**CONSIDERATO, altresì**, che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull’intero territorio comunale.

**VALUTATA** la necessità, quindi, di adottare idonei provvedimenti in via cautelativa – a tutela della salute pubblica - per contrastare lo sviluppo e la diffusione di questo insetto con particolare riguardo agli interventi da eseguirsi nella stagione autunno invernale al fine di evitare, per quanto possibile nella stagione primaverile, con la discesa delle larve, l’insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili, nonché per salvaguardare il patrimonio arboreo cittadino sia pubblico che privato.

**SENTITO** l’Ufficio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, quale Ente per l’emanazione degli indirizzi tecnici relativi alla prevenzione e contenimento dell’insetto.

**RITENUTA** indispensabile la piena collaborazione della cittadinanza per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili.

**VISTA** la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

**VISTA** la L. 07.08.1990, n.241 e ss.mm.ii.

**VISTO** l’art. 50, comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

**VISTO** l’art. 16 della Legge 16.01.2003, n. 3 e ss.mm.ii.

**VISTO** il D.Lgs. 19.08.2005, n. 214 e ss.mm.ii.

VISTO il D.M. 30.10.2007.

VISTO il Codice Penale.

## O R D I N A

**a tutti i proprietari/conduttori di aree verdi  
nonché agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private  
sul territorio comunale:**

1. di porre in essere, entro n. 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del pino" (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse simili alla seta di color bianco-grigio e sono localizzati soprattutto sui rami più alti ed esterni);
2. di provvedere immediatamente, laddove sia riscontrata tale presenza, all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati con nidi di processionaria ed alla successiva bruciatura in loco degli stessi (è vietato il deposito in discarica), avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve di "Processionaria del pino" e/o dei nidi invernali;
3. il divieto di depositare rami con nidi di "Processionaria del pino" sulla pubblica via o di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana e, più in generale, nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;
4. che tutti i soggetti di cui sopra provvedano la lotta obbligatoria alla "Processionaria del pino" (meccanica, microbiologica e chimica) secondo le seguenti modalità:
  - a) nel periodo autunno/inverno (al massimo entro fine febbraio), quando le larve dell'insetto, munite di peli urticanti, si trovano ancora nei nidi, effettuare il taglio dei rami con i nidi, evitando di farli cadere per terra, ma ponendoli in contenitori chiusi per la loro bruciatura, assicurandosi, quindi, che tutte le larve siano morte;
  - b) in autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti e formano i pre-nidi, questi devono essere asportati e bruciati e le piante infestate possono essere irrorate con bioinsetticidi a base di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* – BTK (larvicida biologico selettivo);
5. di eseguire tutte le operazioni sopra descritte in sicurezza per cui è necessario munirsi di appositi Dispositivi di Protezione Individuale, quali: tuta, mascherina ed occhiali protettivi;

## O R D I N A, altresì:

di evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienico – sanitari, è necessario ottenere un rapido effetto sulle larve di "Processionaria del pino" che infestano cortili, pareti esterne e manufatti.

**Tutte le operazioni di intervento chimico dovranno essere autorizzate dalla ASL territorialmente competente e dovranno essere effettuate da soggetti/ditte provvisti di idonea attrezzatura per tali trattamenti.**

## PRECAUZIONI GENERALI DA ADOTTARE

- *da fine autunno ad inizio primavera*: non avvicinarsi a larve e/o nidi ed evitare di sostare sotto le piante infestate;
- *da fine inverno ad inizio primavera*, quando si possono osservare con particolare frequenza le processioni di larve lungo i tronchi o sul terreno: evitare di avvicinarsi o di cercare di raccogliere ed uccidere i bruchi con mezzi inadeguati (scope, rastrelli *etc.*);
- evitare di lasciare liberi cani ed altri animali domestici nei luoghi ove è possibile riscontrare le larve.

*In caso di contatto e comparsa di manifestazioni cutanee, lavarsi accuratamente il corpo ed anche i capelli, nonché gli indumenti indossati al momento del contatto; rivolgersi poi ad una struttura sanitaria.*

## **A V V E R T E**

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a tutti coloro i quali risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del Codice Penale, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 54 del D. Lgs. 19.08.2005, n. 214 e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione degli interventi omessi con addebito delle relative spese.

## **D I S P O N E**

- che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza tramite avvisi pubblici, pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Bari ([www.comune.bari.it](http://www.comune.bari.it)) nonché tramite comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate;
- la trasmissione della presente ordinanza, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza, a:
  - Regione Puglia – Osservatorio Fitosanitario – Lungomare Nazario Sauro n. 45 – 70121 – Bari.
  - Corpo Forestale dello Stato - Lungomare Nazario Sauro c/o Palazzo Agricoltura – 70126 – Bari.
  - ASL BARI - Dipartimento di Prevenzione – Lungomare Starita n. 6 – 70123 – Bari.
  - ASL BARI - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Lungomare Starita n. 6 – 70123 – Bari.
  - Provincia di Bari – Servizio di Polizia Provinciale – Via Amendola n. 189/D – 70126 – Bari.
  - Ripartizione “Polizia Municipale e Protezione Civile” – Via Paolo Aquilino n. 1 – 70126 – Bari.
  - Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità” – Via Marchese di Montrone n. 5 – 70122 – Bari.
  - Ripartizione “Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche – Settore Giardini” – Via Giulio Petroni n. 103 – 70124 – Bari.
  - Presidente dell’Ente Parco “Lama Balice” – Via Marchese di Montrone n. 5 – 70122 – Bari.
  - Direttore dell’Ente Parco “Lama Balice” – Corso Sidney Sonnino n. 85 – 70126 – Bari.
- la trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza, a:
  - Prefetto di Bari – Piazza Libertà n. 1 – 70122 – Bari.
  - Questore di Bari – Via Gioacchino Murat n. 1 – 70122 – Bari.
  - Comando Regione Carabinieri – Lungomare Nazario Sauro – 70122 – Bari.

Il Comando di Polizia Municipale unitamente alle Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o dagli attestati di avvenuta bonifica fitosanitaria rilasciati da imprese specializzate.

A norma dell’art.3, comma 4°, della L. 07.08.1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia - sede di Bari entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

ovvero:

- è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

***IL SINDACO***

*Dott. Michele EMILIANO*





## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 31/07/2013 ed è divenuta esecutiva in data 31/07/2013.

Il Dirigente Responsabile  
Michele Emiliano

---

## CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 31/07/2013 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bari, 31/07/2013

---

## CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 31/07/2013 al 09/08/2013.

L'incaricato della pubblicazione

Bari,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>